

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 27-07-2018

Messaggio n. 3018

OGGETTO: persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia.

A seguito di alcune segnalazioni, pervenute da parte degli enti di patronato, con le quali veniva lamentato il mancato accoglimento di domande di NASpI presentate al termine della fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia, l'Istituto ha approfondito la problematica sia da un punto di vista normativo che procedurale evidenziando, in particolare, il caso in cui l'istanza di NASpI venga presentata nei sessantotto giorni dal termine dell'ultima rioccupazione a tempo determinato e la decadenza dell'indennità di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia intervenga all'interno di detti sessantotto giorni.

Della problematica è stato interessato il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale con nota n. 8774 del 28 maggio 2018 ha chiarito che " *nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l'indennità NASpI possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 94 intervenga all'interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa.*"

Preso atto delle precisazioni ministeriali, l'Istituto, con apposito messaggio Intranet di imminente pubblicazione, fornirà agli operatori le istruzioni procedurali volte alla gestione della casistica sopra menzionata.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Vincenzo Damato